



Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017¹ sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2–3

² I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore.

^{2bis} Per gli impianti fotovoltaici con una potenza dell'impianto inferiore a 100 kW è sufficiente una certificazione da parte:

- a. del gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore; oppure
- b. di un organo di controllo titolare di un'autorizzazione di controllo di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 7 novembre 2001² sugli impianti a bassa tensione che ha partecipato a una formazione realizzata dall'organo di esecuzione.

³ L'organo di esecuzione verifica regolarmente i dati dell'impianto registrato e i dati di produzione rilevati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione.

Art. 3 lett. a

Non possono essere registrati gli impianti con:

- a. una potenza dell'impianto inferiore a 2 kW per gli impianti fotovoltaici;

¹ RS 730.010.1

² RS 734.27

Art. 9a, rubrica

Disposizione transitoria della modifica del 20 febbraio 2019

Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del ...

Se deve essere rinnovata la certificazione dei dati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c–g per un impianto per il quale sussiste un contratto di finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEn³, tale rinnovo può essere eseguito sia da un auditor sia da una persona di cui all'articolo 2 capoverso 2^{bis}.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

³ RS 730.0

Allegato 1
(art. 1 e 8)

Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità

N. 1.1

1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie	Sottocategorie
<i>Energie rinnovabili</i>	
– Forza idrica	
– Altre energie rinnovabili	
	Energia solare
	Energia eolica
	Biomassa ^a
	Rifiuti urbani ^b
	Geotermia
– Elettricità che beneficia di misure di promozione ^c	
<i>Energie non rinnovabili</i>	
– Energia nucleare	
– Vettori energetici fossili	
	Petrolio
	Gas naturale
	Carbone
	Rifiuti urbani ^d
^a Biomassa solida e liquida, ad eccezione di quote rinnovabili dei rifiuti urbani e biogas.	
^b Quote rinnovabili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.	
^c Secondo l'art. 19 della legge (rimunerazione per l'immissione di elettricità).	
^d Quote fossili dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento.	

N. 1.3

1.3 La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all'articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo l'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001⁴. Se in un Paese europeo non vengono emesse

⁴ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l'organo di esecuzione può registrare corrispondenti garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all'organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l'origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro.

N. 2.5

- 2.5 Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l'articolo 4 capoverso 2 OEn (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3.

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del fornitore:

Figura 1

Etichettatura dell'elettricità		
Il vostro fornitore di elettricità:	AAE ABC (es.)	
Contatto:	www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99	
Anno di riferimento:	2019	
L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:		
in %	Totale	dalla Svizzera
Energie rinnovabili	58,0 %	48,0 %
Forza idrica	50,0 %	40,0 %
Altre energie rinnovabili	1,0 %	1,0 %
Biomassa	0,5 %	0,5 %
Rifiuti urbani	0,5 %	0,5 %
Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	7,0 %	7,0 %
Energie non rinnovabili	42,0 %	27,0 %
Energia nucleare	41,0 %	26,0 %
Vettori energetici fossili	1,0 %	1,0 %
Rifiuti urbani	1,0 %	1,0 %
Totale	100,0 %	75,0 %
¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia		

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del prodotto:

Figura 2

Etichettatura dell'elettricità		
Il vostro fornitore di elettricità:	AAE ABC (es.)	
Contatto:	www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99	
Anno di riferimento:	2019	
L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:		
in %	Totale	dalla Svizzera
Energie rinnovabili	99,0 %	97,0 %
Forza idrica	88,0 %	88,0 %
Altre energie rinnovabili	4,0 %	2,0 %
Energia solare	0,5 %	0,5 %
Energia eolica	2,0 %	0,0 %
Biomassa	1,0 %	1,0 %
Rifiuti urbani	0,5 %	0,5 %
Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	7,0 %	7,0 %
Energie non rinnovabili	1,0 %	1,0 %
Energia nucleare	0,0 %	0,0 %
Vettori energetici fossili	1,0 %	1,0 %
Rifiuti urbani	1,0 %	1,0 %
Totale	100,0 %	98,0 %
¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica, 20 % energia solare, 7 % energia eolica, 29 % biomassa, 1 % rifiuti urbani (quota rinnovabile), 3 % geotermia		